

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Tra i seguenti Enti

Unione di Comuni di Caldogno e Isola Vicentina, con sede legale in Via Dante n. 97 a Caldogno (VI), mail comando.pl@unionecomuni.vi.it pec segreteria.unionecomuni.cci.vi@pecveneto.it tel. 0444976950, rappresentato, agli effetti del presente Accordo, dal legale rappresentante pro tempore e Presidente dell'Unione sig. Pesavento Roberto;
e

Comune di Costabissara, con sede legale in Piazza Vitt. Veneto n. 29, mail info@comune.costabissara.vi.it pec costabissara.vi@cert.ip-veneto.net, tel. 0444290611, rappresentato, agli effetti del presente Accordo, dal legale rappresentante pro tempore e Sindaco sig. Forte Giovanni Maria;

di seguito indicati congiuntamente come “*Parti*” o “*Contitolari*” del trattamento e ciascuna separatamente come “*Parte*”,

Si concorda quanto segue

Premesso che:

- Il Comune di Costabissara dal 2001 al 2023 ha fatto parte dell'Unione dei Comuni, la quale svolgeva i seguenti servizi Polizia Locale, Suap e Protezione Civile;
- In data 21/04/2023 prot. 1003/23, il Comune di Costabissara ha comunicato all'Unione la volontà di recedere dalla stessa a far data dal 01/01/2024;
- Da tale recesso è conseguita la reinternalizzazione delle funzioni a suo tempo conferite all'Unione;
- In data 28/11/2023, le Parti hanno stipulato e sottoscritto una Convenzione per la gestione in forma associata degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio del Comune di Costabissara, considerata la richiesta di quest'ultimo di convenzionarsi con l'Unione al fine di assicurare lo svolgimento del servizio di videosorveglianza sul proprio territorio con l'utilizzo delle risorse umane e strumentali in possesso dell'Unione;
- tale attività di gestione del servizio in forma associata comporta una determinazione congiunta delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali coinvolti nella realizzazione del medesimo progetto comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumano il ruolo di “Contitolari” del trattamento (art. 26);
- l'European Data Protection Board, nelle Linee Guida n. 07/2020 “*sui concetti di titolare e responsabile – versione 02*”, adottate definitivamente il 07 luglio 2021, prevede che “*la qualifica di contitolari può sorgere qualora nel trattamento sia coinvolto più di un soggetto*” e che “*il criterio generale per l'esistenza del controllo congiunto è la partecipazione congiunta di due o più soggetti nella determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento*”, determinazione che, come chiarito dall'EDPB “*non implica necessariamente pari responsabilità dei vari operatori coinvolti nel trattamento dei dati personali*”, i quali “*possono essere coinvolti in fasi diverse di tale trattamento e in misura diversa, cosicché il livello di responsabilità di ciascuno di essi deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie*”; con specifico riferimento alla determinazione dei mezzi, l'EDPB chiarisce, inoltre, che “*I diversi contitolari del*

trattamento possono pertanto determinare i mezzi del trattamento in misura diversa, a seconda di chi sia effettivamente in grado di effettuare tale determinazione. (...) Può anche accadere che uno dei soggetti coinvolti fornisca i mezzi del trattamento e li metta a disposizione per le attività di trattamento dei dati personali da parte di altri soggetti. Anche il soggetto che decide di avvalersi di tali mezzi affinché i dati personali possano essere trattati per una determinata finalità partecipa alla determinazione dei mezzi del trattamento”.

- il GDPR prevede l’obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1);
- il presente Accordo di contitolarità (di seguito “Accordo”) riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e responsabilità, nonché i rapporti tra le Parti e gli Interessati, ai quali, peraltro, il presente atto dovrà essere messo a disposizione in forma integrale e/o in estratto in forma sintetica (art. 26, paragrafo 2); il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i diritti dell’Interessato che potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento (art. 26, paragrafo 3);

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto di seguito riportato, precisando che l’accordo si concluderà con la medesima scadenza della “convenzione in essere per la gestione degli impianti di videosorveglianza”, ossia il 31/12/2026.

1. Oggetto

Con il presente accordo le Parti intendono instaurare, sotto il profilo del trattamento dei dati, un rapporto di contitolarità e disciplinare, di conseguenza, nel rispetto del principio di accountability, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati.

Le parti sono consapevoli che nel caso in cui le finalità e le modalità del trattamento non siano state determinate congiuntamente ciascuna parte opera come autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDPR.

2. Descrizione delle tipologie di dati trattati e delle finalità del trattamento dei Contitolari

Le parti in seguito alla sottoscrizione del presente accordo intendono gestire in forma associata, stante una determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento, i dati relativi al servizio dei soli “varchi lettura targhe” presenti nel territorio comunale di Costabissara (VI) e più precisamente nei varchi presenti in Via Monte Grappa, Via Cavour, Via Pasubio (loc. Botteghino) e Via Pasubio S.P.6, i cui dati, oggetto di trattamento, sono rappresentati dalle immagini dei veicoli, dalla data e ora del transito, i dati anagrafici relativi all’intestatario, alla compagnia assicuratrice, oltre alla data di scadenza della revisione del veicolo.

Come condiviso tra le Parti, le attività di trattamento connesse all’erogazione del servizio di **visione varchi lettura targhe** sono poste in essere per il perseguimento delle seguenti finalità:

- attivare misure di tutela della pubblica sicurezza, la prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati svolti sul territorio comunale;
- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- rilevare le infrazioni al codice della strada;
- monitorare la circolazione sulle strade al fine di dati statistici;
- tutelare il patrimonio comunale e privato per la prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in luoghi pubblici;
- acquisire prove nell’ambito dell’attività di indagini di polizia giudiziaria;
- identificare i veicoli che circolano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e/o senza essere stati sottoposti alla prescritta revisione periodica nei termini di legge;

Si precisa che le Parti, nel pieno rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR, tratteranno esclusivamente i dati personali necessari al perseguimento delle su indicate finalità e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché per adempiere un obbligo legale. I riferimenti che costituiscono la base giuridica del trattamento dei dati sono i seguenti:

- Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, adottato da ciascun Ente;
- Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- D.lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno. In particolare, Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board.

3. Rispettivi compiti/obblighi dei Contitolari del trattamento

Rispetto ai dati raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza, le Parti stabiliscono i seguenti compiti:

L'Unione dei Comuni si occuperà di trattare e conservare i dati raccolti e trasmetterli in forma protetta all'amministrazione comunale di Costabissara quando vengono richiesti per le finalità di cui al punto 2; la manutenzione degli impianti sarà in capo all'Unione dei Comuni, demandando l'attività ad una ditta specializzata nel settore; le immagini potranno essere visionate dal personale dell'Unione dei Comuni, debitamente autorizzato, come previsto dal *“nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza nei territori di competenza dell'Unione dei Comuni di Caldagno, Costabissara e Isola Vicentina”*

Il comune di Costabissara, una volta in possesso dei dati richiesti, in ottemperanza alla convenzione in essere e per le finalità di cui al punto n. 2, si occuperà di conservare e trattare i dati acquisiti; le immagini potranno essere richieste e visionate dal personale debitamente autorizzato dal responsabile del trattamento nominato dal contitolare del trattamento di Costabissara (VI).

I Contitolari del trattamento dei dati si impegnano a:

- a) Trattare i dati personali degli Interessati esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 2.
- b) Trattare i dati personali nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ed assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte.
- c) Mettere in sicurezza il trattamento relativamente alle finalità sopra richiamate attraverso misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR nel rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd. *Accountability*), che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, modifica non autorizzata, uso illecito e diffusione degli stessi.
- d) Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati personali che operano sotto la diretta autorità di ciascuna Parte, in virtù del presente Accordo:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali in virtù della nuova normativa di riferimento di cui all'oggetto del presente Accordo;
 - seguano pedissequamente le istruzioni impartite in ordine alle finalità di cui al punto 2 e ai mezzi del trattamento individuati.
- e) Tenere un Registro dei trattamenti secondo quanto previsto dall'art. 30 GDPR nel quale vengano censite correttamente le attività di trattamento connesse al servizio in esame;

- f) Cooperare con l'Autorità di controllo, mettendo a disposizione i registri delle attività di trattamento, laddove richiesto.

4. Ruoli e rapporti tra i Titolari

4.1 Nomina dei soggetti designati al trattamento, dei soggetti autorizzati, dei responsabili del trattamento, dell'Amministratore di sistema e stipula di accordi con Prefettura/Questura/Forze di Polizia dello Stato

La nomina dei Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento avverrà con atto giuridico dell'Unione dei Comuni di Caldogno e Isola Vicentina, nella veste del legale rappresentante, in qualità di Ente Capofila; questi dovrà ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. L'Ente Capofila provvederà, periodicamente, al controllo circa il rispetto da parte del Responsabile del trattamento delle istruzioni impartite.

L'Ente Capofila curerà, altresì, la nomina del soggetto individuato quale Amministratore di Sistema, qualora per i servizi oggetto di convenzione sia individuata una figura professionale che si occupi della gestione e della manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti.

Ai fini del puntuale svolgimento delle attività istituzionali previste nella Convenzione e oggetto del presente Accordo, l'Unione dei Comuni provvederà alla formale designazione ed individuazione di coloro che tratteranno i dati raccolti, come previsto dal suo "nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza nei territori di competenza dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina"; la stessa Unione dei Comuni provvederà ad autorizzare formalmente anche personale non dipendente ed esterno all'Ente per la visione delle immagini acquisite, istruendoli sui comportamenti da tenere affinché venga garantita la massima sicurezza dei dati stessi. Alla luce di questo, ciascuna Parte sarà tenuta a vigilare sulla corretta attribuzione di mansioni e istruzioni atte a garantire il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati da parte del personale di appartenenza autorizzato.

Per quanto riguarda l'accesso al sistema di videosorveglianza, ciascun Titolare adotterà un idoneo sistema di identificazione e autenticazione assegnando, in via esclusiva, al proprio personale le credenziali di accesso ai sistemi e impartendo adeguate istruzioni sulla conservazione e l'utilizzo delle stesse. Ciascuna Parte, inoltre, avrà cura di consegnare al proprio personale specifiche istruzioni sul corretto utilizzo della strumentazione data in dotazione per l'esercizio delle mansioni attribuite.

Le Parti convengono che, per quanto attiene alla necessità di formalizzare con Prefettura/Questura specifici accordi per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana cd. "integrata" nonché di consentire l'accesso ai dati trattati da parte di Forze di Polizia dello stato o di riscontrate a richieste di accesso agli atti (immagini) ai sensi della L. 241/1990, la decisione verrà presa dall'Unione dei Comuni proprietaria dell'impianto.

4.2. Data breach

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi immediatamente e, in ogni caso, entro 24 ore da quando ne sono venute a conoscenza, qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") che possa comportare accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Il predetto obbligo sussiste, altresì, con riferimento a qualsiasi aggiornamento su quanto accaduto e sugli adempimenti da attuare.

La comunicazione andrà fatta formalmente a mezzo pec e informalmente ai recapiti e-mail e telefonici del referente di ciascuna Parte, indicati in apice al presente Accordo.

Tale notifica deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per consentire all'altra Parte di agire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Le parti hanno l'obbligo di prestare ogni necessaria collaborazione all'altra parte in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti.

Qualora, e nella misura in cui, non fosse possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale conterrà le informazioni disponibili in quel momento, e le ulteriori informazioni verranno fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

4.3. Notifica all'Autorità di controllo ex art. 33 GDPR, comunicazione all'interessato ex art. 34 GDPR e obbligo di documentazione

La notifica all'Autorità Garante di eventuali violazione di dati personali (cd. *data breach*) dovrà essere effettuata da parte dell'Ente sotto la cui amministrazione è avvenuta la violazione, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro 72 ore decorrenti dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che appaia del tutto improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 33, paragrafo 1 GDPR). Ciascuna Parte informerà contestualmente l'altra e il relativo *Data Protection Officer* circa la notifica effettuata.

La gestione dell'incidente viene attivata dall'Ente sulla cui infrastruttura o nella cui sede si verifica la violazione, seguendo la procedura interna per la gestione dei data breach rispettivamente adottata.

Ciascun Contitolare assolverà, autonomamente, al compito di documentare l'accaduto nel proprio Registro delle violazioni, secondo quanto previsto dall'art. 33 par. 5 GDPR.

Nel caso in cui la violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e libertà degli interessati ciascuna Parte, per quanto di propria competenza (quindi in base a dove si sia verificato l'incidente) è tenuta a comunicare la violazione agli interessati senza ingiustificato ritardo e con un linguaggio semplice e chiaro a meno che non sussistano le condizioni di cui all'art. 34 par. 3 del GDPR.

In ogni caso, le Parti sono tenute a prestarsi ogni necessaria reciproca collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 34 del GDPR.

5. Informativa agli interessati

Il solo Titolare dei dati dell'Unione dei Comuni, predisporrà idonea informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento da rendere conoscibile ai soggetti interessati, sia mediante affissione di cartelli in prossimità degli impianti (cd. informativa di primo livello), che mediante pubblicazione di documenti estesi e completi sul relativo sito istituzionale o presso le sedi operative (cd. informativa di secondo livello).

6. Esercizio dei diritti degli interessati

I Contitolari stabiliscono che le istanze di esercizio dei diritti da parte dell'interessato siano gestite dal Titolare del trattamento dell'Unione dei Comuni, informando l'altra Parte, consapevole del fatto che l'interessato ha il diritto di farli valere anche nei confronti di entrambi i Titolari del trattamento, come previsto dall'art. 26 comma 3 del GDPR.

Qualora una delle Parti riceva un'istanza dall'Interessato, rispetto alla quale si reputi non competente, dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta all'altro Contitolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dall'altro Contitolare per gestire le relazioni con l'Interessato.

In ogni caso, le Parti sono tenute a collaborare per garantire a ciascuna di riscontrare tempestivamente e correttamente alle richieste di competenza.

Ciascuna Parte agirà, altresì, nel pieno rispetto delle tempistiche di cui all'art. 12 del GDPR nonché delle procedure interne adottate per la gestione di tali richieste da parte degli interessati.

I punti di contatto, per gli interessati, vengono individuati nei punti di contatto di ciascun Titolare, riportati in apice al presente Accordo.

7. Trasparenza nei confronti degli interessati

Il presente accordo, per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli interessati, conformemente alla prescrizione dell'art. 26, paragrafo 2 del GDPR, e quindi pubblicato in forma integrale/per estratto sul sito di ciascun Contitolare.

8. Decisioni in merito ai trasferimenti internazionali di dati personali

Il presente accordo prevede che i dati personali saranno trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea. Nell'ipotesi in cui per questioni di natura tecnica e/o operativa si rendesse necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del GDPR.

9. Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali

Ciascuno dei Contitolari riconosce all'altro il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente accordo. A tal fine, Ciascuno dei Contitolari ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi dell'altro.

Ciascuno dei Contitolari rende disponibile tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire la conduzione di audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

Ciascuno dei Contitolari deve informare e coinvolgere tempestivamente l'altra parte in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo.

10. Responsabilità dei Contitolari del trattamento

Ai sensi dell'art. 82 par. 4 GDPR, qualora i Contitolari del trattamento siano coinvolti nella stessa attività di trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato attraverso questa, ciascuno di loro sarà responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Nei rapporti interni tra i contitolari, il danno è ripartito sulla base delle responsabilità imputabile a ciascuno dei contitolari; pertanto, il contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare, responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

Ciascun Contitolare, invece, risponderà in via autonoma ed esclusiva per il danno cagionato dall'attività di trattamento posta in essere direttamente, che violi la normativa europea e nazionale, nonché nel caso in cui abbia agito in modo difforme o contrario alle prescrizioni contenute nel presente Accordo.

11. Responsabile della Protezione dei dati personali

Ciascuno dei Contitolari rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di ciascuna parte o su richiesta.

12. Clausole nulle o inefficaci

Qualora una o più clausole del presente accordo fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità dello stesso, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica dell'accordo ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diritti.

13. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato in apice all'Accordo. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente articolo.

14. Efficacia e durata dell'Accordo

Il presente accordo diviene efficace tra le parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido per tutta la durata della Convenzione stipulata tra le Parti.

15. Disposizioni conclusive

Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, si rinvia al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo

Le parti convengono e firmano l'accordo

Legale rappresentante dell'Unione dei Comuni di Caldogeno e Isola Vicentina

Legale rappresentante del comune di Costabissara (VI)